



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 221 del 12/01/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 7 dicembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

20) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FULVIO CARBONE, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD NUOVA SANT'ANGELO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 180 del 07/12/2023

A seguito della segnalazione dell'AIAC, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Fulvio Carbone, a seguito della squalifica di 4 giornate di gara comminata da questo Tribunale Federale Territoriale, avesse pubblicato un post su Facebook con cui ledeva il prestigio ed il decoro propri di organismi e soggetti operanti in ambito FIGC, nello specifico di soggetti appartenenti all'AIAC.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Fulvio Carbone, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Nuova Sant'Angelo per violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1 ritendendo altresì che il comportamento menzionato non fosse idoneo a configurare la responsabilità oggettiva della società di appartenenza.

All'udienza del 7 dicembre 2023 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Pasero, nonché personalmente il deferito assistito dall'avv. Roncone.

Il Tribunale Federale, attesa l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferito e che, per l'effetto fosse sanzionato con la squalifica per n.4 gare.

Il sig. Carbone rilevava come nel post su Facebook non si fosse riferito a soggetti appartenenti all'AIAC o tesserati ma ad altri soggetti estranei al mondo federale con cui peraltro si era chiarito. Questo Tribunale Federale ritiene che la prospettazione accusatoria non sia suffragata dal minimo della prova pur nella forma attenuata richiesta nell'ambito della giustizia sportiva.

A ben vedere, infatti, nel post su Facebook il sig. Fulvio Carbone si riferisce a due soggetti nominati esclusivamente con gli appellativi di "Cric e Croc" senza che vi sia la ragionevole certezza che essi siano riconducibili a soggetti facente parte dell'AIAC o addirittura tesserati per la FIGC, tanto che il deferito descrive loro come a persone che sono sedute al bar e parlano di calcio ben potendo appartenere a strutture extrafederali (come CSI o simili).

Alla luce di quanto sopra, il deferito andrà senz'altro prosciolto dalle accuse mosse dall'organo requirente.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di proscioglie il deferito
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 14 dicembre 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO

22) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RISHON FAISAL, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ POL. CELLENO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 39, COMMA 1, E DALL'ART. 43, COMMA 1, DELLE N.O.I.F..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 15/12/2023

Il coordinatore regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico inoltrava una segnalazione con la quale un giovane calciatore della società Polisportiva Celleno evidenziava di essere stato posto fuori squadra, in occasione di alcune gare ufficiali della stagione sportiva 2022-2023, valevoli per il campionato Allievi Under 16 provinciale, in favore del giocatore Faisal Rishon, non tesserato, il quale veniva indicato nelle distinte di gara con il nominativo del calciatore Qadri Hamainudin, sfruttando la somiglianza fisica con tale ultimo atleta, regolarmente tesserato con la suddetta società.

Nel corso dell'attività istruttoria la Procura acquisiva la seguente documentazione:

- Segnalazione, da parte del calciatore Amedeo Pucci, di posizione irregolare del Settore Giovanile e Scolastico del 21-06-2023;
- Foglio censimento della Pol. Celleno per la stagione sportiva 2022-2023;
- Verbale di audizione dei Sigg.ri, Amedeo Pucci (calciatore), Flavio Pizzo (allenatore), Sergio Barranco (dirigente), tutti tesserati per la Pol. Celleno, oltre del presidente della predetta società, Sig. Pier Antonio Bignotti;
- Distinte di gara (tutte valevoli per il campionato Allievi Under 16) che la Pol. Celleno aveva svolto con le seguenti società: Sorianese ((20-10-23), Academy Santa Marinella (22-10-23), Flaminia Civitacastellana (12-11-23), Tarquinia (03-12-23) e San Pio X (10-12-23);

Dall'esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, in particolare dall'audizione del Sig. Flavio Pizzo, allenatore del Celleno nella stagione calcistica 2022-2023, emergeva che effettivamente, in alcune gare del campionato Allievi Under 16 provinciale Viterbo, aveva giocato, nella compagine del Celleno, il Sig. Faisal Rishon sotto falsa identità, su indicazione del presidente della predetta società (Sig. Pier Antonio Bignotti); analogamente quest'ultimo, ascoltato dalla Procura Federale in data 14-09-2023, riconosceva espressamente di aver inserito tra i ragazzi partecipanti al campionato under 16 provinciale, anche Faisal Rishon, proveniente da una situazione disagiata, con l'obiettivo di inserirlo nel gruppo di coetanei e fargli disputare qualche gara di campionato.

I Sigg.ri Bignotti e Pizzo, rispettivamente presidente ed allenatore della società Polisportiva Celleno, convenivano con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione, ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto, la Procura deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale, unicamente:

- il sig. Faisal Rishon, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2 del codice di giustizia sportiva all'interno e nell'interesse della società Polisportiva Celleno, per violazione degli artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 del CGS anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1 e dall'art. 43, comma 1 delle NOIF per aver lo stesso preso

parte, utilizzando il nominativo del calciatore Sig. Qadri Hamainudin, senza aver titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità, a cinque gare disputate dalla Polisportiva. Celleno, categoria under 16 provinciale, tra il mese di ottobre e dicembre del 2023.

Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 14/12/2023, era presente la Procura Federale, mentre il deferito risultava assente.

La Procura si riportava all'atto di deferimento chiedendo l'accoglimento dello stesso, con l'applicazione della squalifica di 8 giornate per il Sig. Faisal Rishon.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, evidenzia che la responsabilità del deferito è accertata documentalmente.

Dalle dichiarazioni rilasciate dalle persone coinvolte nel presente procedimento, emerge incontrovertibilmente che il Sig. Faisal Rishon ha partecipato alle gare, valevoli per il campionato Allievi under 16 provinciale, che la società Polisportiva Celleno ha disputato con la Sorianese ((20-10-23), Academy Santa Marinella (22-10-23), Flaminia Civitacastellana (12-11-23), Tarquinia (03-12-23) e San Pio X (10-12-23), senza essere tesserato, con il nominativo del calciatore Qadri Hamainudin, sfruttando la somiglianza fisica con tale ultimo atleta che era, invece, tesserato per la Pol. Celleno.

Per tutto quanto detto, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere il deferito Rishon Faisal responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l'effetto, di comminargli la squalifica per n. 8 gare, a far decorrenza dal primo tesseramento utile.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

23) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TARQUINIA CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 15/12/2023

Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n.1062 pfi 22-23, avente ad oggetto: *"Accertamenti in ordine all'aggressione ed alle minacce subite da alcuni giornalisti presenti all'interno dello stadio prima dell'inizio gara Academy Ladispoli – Boreale del 30.4.2023, valevole per il campionato di Eccellenza, presumibilmente ad opera di un dirigente tesserato per la società Academy Ladispoli"*, deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

- **la società A.S.D. TARQUINIA CALCIO** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. **Oberdan Scotti**, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. Tarquinia Calcio, così come descritti nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:

- «violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Academy Ladispoli - Boreale del 30.4.2023 valevole per il campionato di Eccellenza, tentato di impedire l'accesso all'impianto sportivo ad un giornalista del giornale on line web tv "Ortica Social" regolarmente accreditato dalla SSD Academy Ladispoli ed aver urlato nei confronti dello stesso le seguenti testuali espressioni: "nun me ne frega un cazzo che ce stanno le guardie, tu sei na busta di piscio", "te vendi pe 50 euro, venderesti pure tu madre", "tu qui non entri se non paghi il biglietto", "bastardo, tu per entrare devi pagare il biglietto e non usare l'accredito ;

- «violazione dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall' art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF, nonché dagli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico F.I.G.C. per avere di fatto svolto la doppia attività di Direttore Sportivo dal 13 gennaio 2023 e di Responsabile di Eccellenza e Juniores dal 10 febbraio 2023 in favore della società SSD Academy Calcio, senza essere tesserato per tale società, nonché di direttore sportivo per la società A.S.D. Tarquinia Calcio dal 22 agosto 2022 al 30 giugno 2023 con regolare tesseramento».

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione inviata dal direttore responsabile del giornale on line e web tv "Ortica Social" con la quale viene evidenziato che prima dell'inizio della gara Academy Ladispoli- Boreale del 30.4.2023, valevole per il campionato di Eccellenza.

Dall' attività di indagine svolta era emerso che il sig. Oberdan Scotti, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. Tarquinia Calcio, era presente all'ingresso dell'impianto sportivo "Angelo Sale" di Ladispoli prima dell'inizio della gara Academy Ladispoli-Boreale del 30.4.2023 e aveva tentato di impedire l'accesso ad un giornalista della testata on line e web tv "Ortica Social" che era stato regolarmente accreditato dalla SSD Academy Ladispoli inveendo contro lo stesso.

In seguito veniva accertato che il sig. Oberdan Scotti nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 era tesserato come allenatore per la ASD Tarquinia Calcio e nonostante ciò svolgeva il ruolo ed i compiti di dirigente per la società SSD Academy Ladispoli.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, rilevato che all'esito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini i sigg.ri Oberdan Scotti, Sabrina Fioravanti e De Carolis Maria Pia, nonché la società SSD Academy Ladispoli, avevano convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, fissava la discussione per il giorno 14 dicembre 2023 con riferimento alla posizione della deferita ASD Tarquinia Calcio .

Il difensore della deferita trasmetteva memorie difensive datate 6 dicembre 2023 con le quali deduceva come i fatti *de quibus*, da cui era stata avviata l'attività di indagine di cui al presente

procedimento, erano accaduti in occasione della competizione Academy Ladispoli – Boreale, rispetto alla quale, pertanto, la ASD Tarquinia Calcio era del tutto estranea.

La deferita rilevava, altresì, come alla data del 30.04.2023, giornata in cui si era, giustappunto, tenuta la partita Academy Ladispoli - Boreale del 30.4.2023, i rapporti tra il sig. Oberdan Scotti e la ASD Tarquinia Calcio, tuttavia, si erano già interrotti antecedentemente, ovverosia nei primi giorni di aprile 2023, allorquando il sig. Scotti, tesserato per la stagione 2022-2023 nella qualità di allenatore della ASD Tarquinia Calcio, aveva manifestato la propria volontà di non proseguire la collaborazione con il Tarquinia Calcio.

A corroborazione di quanto sopra affermato, la deferita richiamava la propria comunicazione pubblicata a mezzo pagina ufficiale della squadra sul *social network* "Facebook", datata 29 aprile 2023, in cui veniva ringraziato il Sig. Oberdan Scotti per il lavoro svolto, comunicando come lo stesso non facesse più parte dell'organigramma della società Tarquinia Calcio.

La deferita sottolineava, inoltre, che scadendo il tesseramento dello Scotti nel mese di giugno 2023, nessuna autorizzazione veniva accordata allo stesso a svolgere incarichi presso altre società prima di tale data; ed infatti la squadra ASD Tarquinia Calcio non aveva alcuna conoscenza della collaborazione dello Scotti con la squadra Academy Ladispoli.

In diritto, la deferita, richiamando anche i principi affermati nella decisione del TFN FIGC N. 96/2021-2022, sosteneva la mancata sussistenza dei presupposti necessari a configurare la responsabilità ex art. 6 c.2 CGS, posto che l'infrazione commessa dal Sig. Scotti non era stata svolta durante né trovava causa e/o possibilità di esplicazione, nella prestazione sportiva cui il tesserato era tenuto nei riguardi della deferita, non essendovi possibilità materiale per la ASD Tarquinia Calcio di controllare e vigilare sul comportamento del medesimo, laddove questi svolgeva altri incarichi in favore di altra società (nella fattispecie la Academy Ladispoli) in assenza di qualsivoglia minimo sospetto al riguardo.

Sulla scorta di tali considerazioni, la deferita chiedeva disporsi il proscioglimento dal deferimento ovvero, in subordine, la concessione delle circostanze attenuanti ex art. 13 CGS e per l'effetto la riduzione della sanzione irrogata.

All'udienza del 14 dicembre 2023, era presente per la Procura Federale, l'Avv. Cristiano Pasero e per la deferita l'Avv. Simone Bevilacqua.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento e per l'effetto chiedeva l'irrogazione di euro 400,00 di ammenda nei riguardi della deferita.

La difesa della deferita chiedeva il proscioglimento della medesima, o, in subordine, la concessione delle circostanze attenuanti ex art. 13 CGS e per l'effetto la riduzione della sanzione irrogata.

Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene che le argomentazioni formulate dalla deferita siano meritevoli di pieno accoglimento, attesi gli esiti dell'attività inquirente da cui è emersa la effettiva totale estraneità della squadra Tarquinia Calcio rispetto alle condotte poste in essere dal sig. Oberdan Scotti nello svolgimento di attività dallo stesso rese nei riguardi della SSD Academy Ladispoli in occasione di una competizione del 30.04.2023 tra la SSD Academy Ladispoli e la Boreale, alla quale, sempre secondo quanto emerso dall'attività inquirente, la deferita non risulta aver preso parte, tantomeno che fosse al corrente dell'attività svolta dallo Scotti in favore della SSD Academy Ladispoli.

Parimenti, ad avviso di Questo Tribunale non risulta che la deferita avesse alcuna concreta possibilità materiale di controllare e vigilare sui comportamenti adottati dallo Scotti, perpetratisi totalmente al di fuori del rapporto sportivo intercorrente tra la società medesima e il tesserato.

Tantomeno la deferita avrebbe potuto e/o dovuto minimamente sospettare circa la possibilità che lo Scotti ponesse in essere condotte in violazione del CGS (da cui, peraltro, non è derivato alcun vantaggio alla deferita), avuto anche riguardo all'assenza di trascorsi di tal segno, ai buoni rapporti intercorsi tra lo Scotti e la deferita - sempre improntati alla massima correttezza - e alla distanza tra le località ove le due squadre operano ed hanno le rispettive sedi.

Significativo risulta, altresì, il dato temporale in cui si pongono i contestati servizi resi dallo Scotti in favore della SSD Academy Ladispoli, occorsi in data 30 aprile 2023 e quindi successivi alla

interruzione del rapporto tra il medesimo e la Tarquinia Calcio, come da comunicazione pubblicata sulla pagina ufficiale della deferita datata 29 aprile 2023.

Sulla base di tale assunto, pertanto, Questo Tribunale ritiene possa affermarsi che la Società non debba rispondere in via oggettiva delle condotte del suo tesserato sig. Oberdan Scotti.

Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere la società.
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

Publicato in Roma il 12 gennaio 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli